



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI VENEZIA - MESTRE SEZIONE 19

riunita con l'intervento dei Signori:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 104/2015  
spedito il 12/01/2015

- avverso la sentenza n. 118/2014 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di  
[REDACTED]  
contro:  
[REDACTED]

difeso da:  
FRANZONI PAOLO  
VIA SOLFERINO 7 20121 MILANO

proposto dall'appellante:  
AG. ENTRATE [REDACTED]

Atti impugnati:  
REC. CREDITO [REDACTED] RES-CRED.IMP. 2007  
REC. CREDITO [REDACTED] IRAP 2007

SEZIONE

N° 19

REG.GENERALE

N° 104/2015

UDIENZA DEL


07/06/2016 ore 14:30

N°  
772/19/16

PRONUNCIATA IL:  
7 giugno 2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL  
15 giugno 2016

Il Segretario  
Il Collaboratore Tributario  
(Patrizia Franceschin)



Il [redacted] la Agenzia delle Entrate di [redacted] iniziava una verifica fiscale generale nei confronti di [redacted] esercente attività di fabbricazione radiatori e contenitori in metallo per caldaie. All'esito della attività di verifica notificava processo verbale di constatazione rilevando, per l'anno d'imposta 2007, un indebito utilizzo del credito d'imposta previsto ex art. 1, commi 280-283, L. 296/2006 in quanto non venivano riconosciuti dei costi come attinenti la attività di ricerca e sviluppo.

La Agenzia delle Entrate, infatti, aveva rilevato come contabilmente la società avesse dapprima annotato i costi come "immobilizzazioni immateriali" e successivamente li aveva registrati "tra gli anticipi a fornitori nella voce immobilizzazioni materiali in corso ed acconti" non rispettando il principio di continuità dei valori iscritti a bilancio.

L'Ufficio affermava come il contribuente avesse giustificato la alterazione contabile con la indicazione di non meglio specificate "informazioni nuove e non prevedibili inizialmente" e che tale alterazione contabile non potesse essere opposta alla amministrazione finanziaria.

In sostanza la amministrazione affermava come le spese non fossero relative ad attività di consulenza ma ad adattamento di macchinari alle esigenze della stessa [redacted].

Il [redacted] la Agenzie delle Entrate [redacted] provvedeva a recuperare il suddetto credito d'imposta che la società contribuente provvedeva a pagare, tramite modello F24, in data [redacted].

Il [redacted] presentava ricorso impugnando l'atto di recupero ed affermando che il pagamento era stato effettuato solo al fine di evitare conseguenze ulteriori senza alcun valore ammissivo o transattivo.


La società contribuente precisava nel proprio ricorso come nell'arco del primo quadrimestre del 2007 avesse stipulato tre contratti di consulenza.

Con la società [redacted] per € 200.000 ed avente ad oggetto "consulenza per la progettazione e lo sviluppo di processi produttivo di saldature laser per elementi di radiatori tubolari".

Con [redacted] per € 61.600 per "lo studio e per la progettazione di impianti e stampi per la produzione di semigusci di radiatori.

Con [redacted] per € 89.000 per "progettazione di isole di lavoro di nuova concezione per i nuovi impianti per la produzione di radiatori con saldatura laser".

Affermava come solo dopo la verifica positiva di fattibilità vi era stato il passaggio alla successiva fase applicativa con l'acquisto di presse e stampi, linee di taglio e celle a saldatura dalle suindicate società nel 2008/2009.



Quindi il comportamento di [redacted] rispondeva rigorosamente ad una logica imprenditoriale per cui vi era stata una esternalizzazione dell'attività di ricerca a soggetti potenzialmente in grado di dare poi applicazione concreta applicandola ad impianti industriali idonei a rendere ottimale l'attività di ricerca e sviluppo e affermava come la Agenzia delle Entrate non avesse contestasse l'effettivo svolgimento delle attività di consulenza.

[redacted] eccepiva che la verifica fiscale era durata oltre il termine di giorni trenta, che vi fosse carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione adottata nel PVC, che l'Ufficio non avesse adempiuto all'onere probatorio imposto laddove si sosteneva, implicitamente, che l'attività di ricerca e sviluppo simulasse solo l'adeguamento di beni strumentali.

Sosteneva come le scritture contabili non giustificassero la ricostruzione compiuta dall'Ufficio ed anzi confermavano la ricostruzione fattuale compiuta dalla parte.

Infatti, i costi erano stati momentaneamente registrati come consulenze tecniche e successivamente, verificata la fattibilità dei risultati della ricerca, i costi erano stati giro contati ad immobilizzazioni immateriali ed iscritti come "acconti per immobilizzazioni immateriali" con adeguato riferimento esplicativo nella nota integrativa laddove si affermava " *La voce immobilizzazioni in corso ed acconti include costi di ricerca e sviluppo sostenuti a fronte di attività svolte in collaborazione con alcuni fornitori strategici relativamente ad innovazioni tecnologiche da applicare ai nuovi processi produttivi [redacted] che entreranno in funzione a partire dall'esercizio successivo ....* "

Si costituiva l'Ufficio, preliminarmente, eccepiva la inammissibilità del ricorso avendo il contribuente provveduto a pagare spontaneamente il credito indebitamente utilizzato, sosteneva che il mancato rispetto del termine di trenta giorni non comportava alcuna inutilizzabilità dei dati acquisiti, affermava che il PVC era adeguatamente ed esaurientemente motivato.

Nel merito riaffermava che proprio le indicazioni contenute nelle scritture contabili avevano imposto la ripresa fiscale.

[redacted] presentava successiva memoria del [redacted] per escludere che il pagamento effettuato potesse avere valore di acquiescenza tacita.

La Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo accoglieva il ricorso.

Respingeva le eccezioni formali avanzate dal contribuente ma nel merito riteneva che la società contribuente avesse adeguatamente fornito prova della inerenza del costo alla attività di ricerca e sviluppo con conseguente deducibilità di tale costo.

Presenta appello la Agenzia delle Entrate [redacted]

Reitera la eccezione di inammissibilità per acquiescenza conseguente al pagamento spontaneo del tributo, sostiene che la indicazione contabile dei costi oggetto di contestazione come operata da [redacted] per la sua vincolatività, precludeva la classificazione come costi per ricerca e sviluppo, afferma come il giro conto contabile fosse frutto di semplici deduzioni e non ancorato a circostanze di fatto.

Presenta controdeduzioni il contribuente chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza e [redacted] ~~società contribuente~~ ulteriore memoria integrativa.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il collegio d'appello che la sentenza impugnata debba essere confermata.

Va respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso per avvenuta acquiescenza in quanto il contribuente ha univocamente chiarito, e tale chiarimento è stato peraltro assolutamente tempestivo, come il pagamento non sia stato affatto spontaneo né espressione di acquiescenza alla pretesa tributaria per cui appare priva di pregio la tesi dell'Ufficio.

Non si ritengono fondate le eccezioni formali opposte dal contribuente.

Infatti, l'eventuale mancato rispetto del termine di trenta giorni non comporta inutilizzabilità dei dati acquisiti o dello stesso processo verbale di constatazione che risulta adeguatamente motivato così da consentire al contribuente una difesa piena e completa.

Nel merito, invece, ritiene il collegio d'appello che la sentenza debba essere confermata.

Dalla documentazione in atti, ed in particolare dagli allegati n. 3-4-5-6 del ricorso introduttivo, emerge con assoluta chiarezza come i contratti stipulati da [redacted] [redacted] avevano ad oggetto attività di consulenza [redacted]

[REDACTED] e tale circostanza di fatto non è confutata né ritenuta simulata dalla Agenzia delle Entrate che sostiene, in modo congetturale, trattarsi di acconti per acquisto di macchinari.

La opposizione che muove l'Ufficio è però meramente formale ed è in contrasto con gli elementi di fatto e documentali a disposizione.

Pertanto la classificazione come anticipo a fornitori di macchinari costituisce una mera congettura dell'Ufficio in contrasto con la nota integrativa al bilancio laddove viene fatto espresso riferimento a tale costo come inerente ad attività di ricerca e sviluppo come tale ammortizzabile.

La società in modo coerente spiega sia la scansione temporale che lo sviluppo logistico organizzativo così da fornire una congrua ed affidabile ricostruzione dell'investimento, del suo scopo e contenuto nonché della sua successiva utilizzazione produttiva.

Pertanto il percorso argomentativo seguito dai giudici di primo grado risulta condivisibile e fondato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese per il presente grado di giudizio.


P.Q.M.

Conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre accessori se dovuti.

[REDACTED] 7-6-16

Il Presidente estensore  
dott. Giovanni VALMASSOI



1 copia conforme  
al suo originale  
data 17 GIU 2016  
il Segretario

